
Maggio
2024

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
5

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CORTE COSTITUZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	6
CORTE D'APPELLO PERUGIA	8
CODICE DI PROCEDURA PENALE	8
COMPETENZA	8
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	8
NULLITÀ	9
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA	10
PROVE	10
IMPUGNAZIONI	11
ESTINZIONE DEL REATO	12
SPESE GIUDIZIALI	12
REVISIONE	12
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE	13
CODICE PENALE	14
CIRCOSTANZE	14
PENA	15
ELEMENTO SOGGETTIVO	15
IMPUTABILITÀ'	16
PARTICOLARE TENUITA'	16
MISURE DI SICUREZZA	17
REATI CONTRO LA PA	17

RETI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	17
RETI CONTRO LA FAMIGLIA.....	18
RETI CONTRO LA PERSONA	19
RETI CONTRO IL PATRIMONIO	22
IMMIGRAZIONE.....	23
RETI AMBIENTALI.....	23
RETI FISCALI	24
STUPEFACENTI.....	24
CONTRAVVENZIONI.....	24
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDSUALI	25
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	25
FOCUS: PARTICOLARE TENUITA' – PARTE SECONDA.....	28

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. sent. n. 52 del 05/03/2024 - deposito 28/03/2024

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-*bis* comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 16403/2024 del 30/22/2024- deposito 19/04/2024

In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 16153/2024 del 18/01/2024- deposito 17/04/2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano", integra il delitto previsto dall'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost.; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654).

Cass. Pen. Sez. Un., n. 15403/2024 del 30/11/2023- deposito 12/04/2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti

elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 15069/2024 del 26/10/2023- deposito 11/04/2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 12759/2024 del 14/12/2023- deposito 28/03/2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 7/2024

Questione controversa: se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270 c. 1 c.p.p. – nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 – operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest’ultimo sia stato iscritto dopo tale data”.

Soluzione adottata: la suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020”.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 6/2024

Questione controversa:

Primo quesito: Se sia configurabile, oltre al reato di cui all’art. 353 cod.pen., anche quello di estorsione nella condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private;

Secondo quesito: Se nella nozione di danno patrimoniale di cui all’art. 629 cod.pen. rientri anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico.

Soluzione adottata:

Primo quesito: Rientra nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale;

Secondo quesito: Risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. II ordinanza di rimessione n. 16364/2024 ud. 04/04/2024 - deposito 18/04/2024

La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite Penali affinché le stesse chiariscano: a) da quando deve considerarsi vigente l'art. 601, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, nella parte in cui individua in 40 giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l'art. 94 d.lgs. cit., nella formulazione introdotta dall'art. 5-duodecies L. 199/2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto, dal 30 giugno 2024); b) e il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto "autonomo", o solo "esecutivo" e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 16127/2024 ud. 15/03/2024 - deposito 17/04/2024

Il mero rapporto di convivenza tra autore e vittima del reato non è sufficiente a integrare la circostanza aggravante "in fatto" dell'abuso di detta relazione, a meno che non sia esplicitata nel capo di imputazione la misura e il modo nel quale si sarebbe manifestata la condotta abusante.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 15637/2024 ud. 13/03/2024 - deposito 13/04/2024

In ossequio al principio di proporzionalità, l'attuazione del provvedimento cautelare deve essere la meno gravosa tra quelle possibili ed adeguata a salvaguardare gli effetti del sequestro. È, pertanto, demandato al giudice dell'esecuzione il controllo sull'operato del pubblico ministero, senza che lo stesso organo giurisdizionale possa valutare la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione del sequestro preventivo.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 13326/2024 ud. 12/01/2024 - deposito 02/04/2024

La Prima Sezione penale, in tema di armi, ha affermato che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l'accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen..

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 13016/2024 ud. 23/02/2024 - deposito 28/03/2024

La Quinta Sezione penale, in tema di reati fallimentari, ha affermato che il disposto dell'art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, disciplinante il delitto di falso in attestazioni e relazioni, non ha determinato un effetto parzialmente abrogativo del delitto previsto dall'art. 236-bis legge fall., in quanto il legislatore delegato si è limitato a riformulare la norma incriminatrice con il solo inserimento dell'inciso «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati», riferito all'esposizione, da parte del professionista, di informazioni false od all'omessa indicazione di informazioni rilevanti, il che rende evidente la non applicabilità della nuova norma alla valutazione prognostica del professionista, intesa come fattibilità economica del piano, peraltro non riconducibile alla fattispecie criminosa neanche sotto la vigenza del citato art. 236-bis legge fall.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

COMPETENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 33/2024 - Ud. 23/01/2024 - deposito 18/04/2024.

La sentenza di annullamento con la quale la Corte di Cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione possa essere in una qualunque sede sindacata.

La Corte di Appello di Perugia, alla quale era stato devoluto dalla S.C. il giudizio di revisione, rigettava l'istanza di incompetenza funzionale *ex art. 11 bis c.p.p.* sollevata dalla difesa che aveva rappresentato come il procedimento oggetto del giudizio provenisse da un procedimento "madre" con diversi stralci, alcuni dei quali avevano visto come persona offesa l'attuale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Rilevava il Collegio come non potesse essere sindacata la scelta della Corte di Cassazione di rinviare il giudizio di revisione alla Corte di Appello di Perugia precisando, inoltre, come analoga eccezione fosse stata già sollevata sia nell'originario giudizio di appello, sia nel giudizio di legittimità, ove era stata valutata e disattesa senza che le regole di competenza funzionale discendenti dall'art. 11 c.p.p. fossero state ritenute applicabili al caso di specie.

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 124/2024 - Ud. 16/02/2024 - deposito 20/03/2024.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022 il delitto di lesioni aggravate è divenuto delitto procedibile a querela della persona offesa, ad esclusione del caso in cui ricorrano le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 11 *octies*, 583 e 585 c.p. e quando le lesioni, purchè di durata superiore a venti giorni, siano commesse in danno di persona incapace per età e infermità. Nel caso di specie, la Corte di Appello emetteva sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine al delitto di lesioni aggravate nei confronti della moglie in quanto rilevava che sussisteva soltanto l'aggravante del fatto commesso contro il coniuge per il quale la procedibilità è divenuta a querela di parte né la persona offesa si era avvalsa della facoltà di sporgere querela entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 così come previsto dall'art. 85 co. 2 del d.lgs. n. 150/2022.

Corte d'Appello, sentenza n. 268/2024 - Ud. 05/04/2024 - deposito 22/04/2024.

In esito all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, per il delitto di cui all'art. 582 c.p. è prevista la procedibilità a querela, pertanto, ove questa non sia stata integrata nei primi tre mesi successivi all'entrata in vigore della richiamata novella e non vi sia stata costituzione di parte civile, si impone una pronuncia *ex art. 529 cod. proc. pen.*, con la formula "*perché l'azione penale non deve essere seguita per difetto della necessaria condizione di procedibilità*".

La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato la pena residua a carico dell'imputato a seguito del difetto di querela per il reato di lesioni personali *ex art. 582 c.p.* Nel

caso di specie, l'ipotesi di reato, era all'epoca procedibile d'ufficio in ragione dell'entità delle lesioni, giudicate guaribili in giorni 32. A seguito dell'intervenuta novella di cui al d.lgs. 150/2022, l'assenza di una formale istanza punitiva nei primi tre mesi successivi dalla sua entrata in vigore, congiuntamente alla mancata costituzione in giudizio della parte civile, hanno imposto alla Corte una pronuncia di proscioglimento *ex art. 529* perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 53/2024 - Ud. 23/01/2024 - deposito 16/04/2024.

Deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato nell'ipotesi di omessa citazione a giudizio dello stesso, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale per un nuovo giudizio.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rilevava come nel "verbale di elezione di domicilio", in occasione dell'invito rivolto all'imputato ad eleggere domicilio per le successive notifiche, risulta verbalizzata la risposta "eleggo domicilio presso il difensore di fiducia" e, in occasione del contestuale invito a nominare il difensore di fiducia risulta verbalizzata la risposta "non mi avvalgo di tale facoltà", tanto che era stato nominato allo stesso un difensore di ufficio.

In particolare, i Giudici di Appello rilevavano che la notifica del decreto di citazione del giudizio di primo grado, era stata eseguita presso il difensore d'ufficio, presso il quale però mai l'imputato ebbe ad eleggere domicilio. Risultando predetta nullità rilevabile sino alla pronuncia della sentenza d'appello, la Corte dichiarava la nullità della notifica in questione e, per l'effetto, di tutti gli atti succedutesi, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale affinché si pervenga a nuovo giudizio.

Corte d'Appello, sentenza n. 39/2024 - Ud. 23/01/2024 - deposito 16/04/2024.

Essendo emerso nel corso del dibattimento, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado, un fatto propriamente diverso da quello originariamente contestato, non si sarebbe potuto giudicarlo in difetto di un valido contraddittorio tra le parti, da introdurre secondo le precise modalità previste dall'art. 516 c.p.p.. La violazione di tale procedura, oltre a cagionare un effettivo ed evidente pregiudizio alle facoltà difensive dell'imputato, è causa di nullità che, eccepita o comunque rilevata, andrà dichiarata con trasmissione del procedimento al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 604 c.p.p.

La sentenza di primo grado è nulla per avere il primo giudice giudicato e condannato per un fatto-reato diverso, in tal senso riqualificato, del tutto diverso da quello originariamente contestato. Nella fattispecie, la Corte di Appello accoglieva la censura dell'appellante che chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, in quanto si era proceduto alla riqualificazione giuridica del fatto senza aver assicurato all'imputato un pieno contraddittorio al riguardo. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano la rilevante diversità dei due fatti, pur tra loro connessi, con riguardo ai profili materiali e soggettivi ad essi sottesi, oltreché con riguardo alla tempistica. Mentre nel capo d'imputazione la condotta materiale dell'imputato consisteva nel furto aggravato della pubblica fornitura idrica, per complessivi 25 mc di acqua potabile, previa rimozione del sigillo apposto dall'Ente gestore, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ritenuto sussistere dal primo giudice, si riferiva, invece, all'effettuazione da parte dell'imputato di un nuovo allaccio abusivo alla rete idrica, mediante l'apposizione di un contatore privato, nella convinzione di averne soggettivamente diritto e senza

ricorrere alle dovute vie giudiziarie, anche a prescindere dal quantitativo di acqua che poi sarebbe stato consumato.

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 127/2024 - Ud. 19/02/2024 - deposito 07/03/2024.

In caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, le perquisizioni che la polizia giudiziaria è legittimata a compiere ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/1990 non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, ma possono essere effettuate sulla base di notizie confidenzialmente apprese; in ogni caso, anche se effettuate illegittimamente, non rendono illegittimo l'eventuale sequestro dello stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione, stante l'obbligatorietà del sequestro nelle situazioni di pericolo di dispersione di quanto concretamente rinvenuto, indipendentemente dalla ritualità degli atti anteriori di ricerca. Nel caso di specie, la Corte non ha rinvenuto profili di illegittimità della perquisizione eseguita dagli ufficiali di p.g. sulla base di dichiarazioni confidenziali e non qualificate, all'esito della quale veniva rinvenuta sostanza stupefacente, legittimamente posta sotto sequestro.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 219/2023 - Ud. 03/03/2023 - deposito 17/04/2024.

Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere in tal caso più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, precisandosi che qualora la persona offesa si sia costituita parte civile non è neppure richiesto che di riscontri ve ne siano indefettibilmente. Nel caso di specie, le dichiarazioni della persona offesa circa le reiterate condotte persecutorie, minacciose, ingiuriose e moleste poste in essere in suo danno dall'ex coniuge, non rassegnatosi alla fine del matrimonio, sono riscontrate dalle dichiarazioni degli altri testi escussi e rispetto ad esse non ha alcun pregio l'obiezione difensiva secondo cui tra gli ex coniugi vi era una forte conflittualità, poichè l'esistenza di una relazione difficile non comporta che la tensione debba inevitabilmente sfociare in accuse calunniose. Inoltre, non può negarsi come una sequela pressochè ininterrotta di messaggi, financo abbinata a chiamate notturne, sia stata fonte di destabilizzazione e ansia per la vittima, così come le reiterate richieste di tornare insieme, nonostante il rifiuto più volte ribadito dalla donna, altro non sono che la dimostrazione di una consapevole indifferenza verso le esigenze della ex compagna come persona.

Corte d'Appello, sentenza n. 156/2024 - Ud. 23/02/2024 - deposito 10/04/2024.

La ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal primo giudice all'esito dell'esauritiva istruttoria espletata va ritenuta del tutto condivisibile così come le conclusioni del perito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risultano censurabili per la metodologia seguita. In primo luogo, infatti, appare del tutto compatibile con il superamento della mezzera la velocità assai moderata del

veicolo condotto dall'imputato (30 km/h), essendo verosimile che il medesimo avesse rallentato in conseguenza di una perdita di conoscenza o di una distrazione. Inoltre, il perito ha spiegato che il coefficiente di attrito utilizzato teneva conto del fondo inghiaiato e bagnato, stante la forte precipitazione di pioggia che aveva preceduto il sinistro, nè appare supportata da alcun fondamento scientifico la tesi dell'appellante secondo cui, in assenza di un esame diretto dei veicoli incidentati, sarebbe stato impossibile determinare, a distanza di quattro anni, il punto d'urto e, quindi, accertare quale dei due veicoli avesse invaso la corsia di marcia percorsa dall'altro. Da ultimo, ad ulteriore conferma che era stato il veicolo dell'appellante ad invadere l'opposta corsia di marcia e a provocare l'impatto frontale con il veicolo condotto dalla persona offesa vi è la circostanza che il veicolo dell'appellante non aveva riportato danni sulla parte destra della fiancata.

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 40/2024 - Ud. 23/01/2024 - deposito 16/04/2024.

Nell'appello avverso una sentenza di assoluzione, non può semplicemente sovrapporsi una difforme valutazione degli elementi probatori, quandanche ritenuta più corretta, ma in difetto di prove sopravvenute occorre confrontarsi analiticamente con le argomentazioni della sentenza di primo grado, potendo se del caso ribaltarne il risultato solo ove si rinvenga una qualche particolare e precisa incongruenza della motivazione assolutoria. Nella fattispecie concreta, la Corte di Appello rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza di assoluzione degli imputati dal reato di ricettazione, ritenendo la sentenza impugnata basata su osservazioni veridiche, nonché su argomentazioni logiche e congruenti. In particolare, i Giudici d'Appello non ritenevano sussistere i presupposti per giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti sulla base di una doverosa motivazione rafforzata di condanna, che poggi su evidenti errori e/o incongruenze della sentenza impugnata, del tutto inesistenti.

Corte d'Appello, sentenza n. 190/2023 - Ud. 24/02/2023 - deposito 11/04/2024.

In caso di giudizio di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, quando una decisione di annullamento parziale non indichi in dispositivo quali parti della sentenza impugnata siano da considerare ormai irrevocabili, è pur sempre necessario valutare la portata effettiva della pronuncia rescindente ed esaminare su quali capi e punti l'annullamento venga ad incidere. La Corte, nel ribadire il consolidato orientamento secondo cui la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto, ha sottolineato che la decisione assume il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli, con la precisazione che tra tali questioni non rientrano il riconoscimento delle circostanze attenuanti e aggravanti e la relativa comparazione, attinenti al contrario ai profili da esaminare in caso di condanna, vale a dire una volta superata la dicotomia proscioglimento/condanna. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (in ipotesi, maturata dopo la sentenza di parziale annullamento della Suprema Corte) poiché esulante dai limiti del giudizio di rinvio, essendo la medesima Corte di Appello chiamata a porre rimedio ad un mero errore tecnico nel computo della pena e ad occuparsi, pertanto, di un punto non

riguardante neppure il riconoscimento di eventuali circostanze o la possibile comparazione fra quelle di segno opposto: i giudici di merito avevano, infatti, operato un aumento per l'aggravante di cui all'art. 186, co. 2-*bis*, N.C.D.S. e una successiva riduzione per le attenuanti generiche.

ESTINZIONE DEL REATO

Corte d'Appello, ordinanza n. 35/2024 - Ud. 12/02/2024 - deposito 12/02/2024.

L'art. 460 comma 5 c.p.p., che disciplina l'estinzione del reato giudicato con decreto penale di condanna, deve ritenersi norma di natura sostanziale che trova applicazione, dunque, anche in caso di pene pecuniarie inflitte per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella legislativa.

La Corte di Appello in funzione di Giudice dell'Esecuzione ha accolto la richiesta della Procura Generale di dichiarare estinto il reato giudicato con decreto penale di condanna (divenuto esecutivo nel 2013) ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.p. nella formulazione previgente alla c.d. riforma Cartabia che subordinava l'estinzione del reato unicamente alla mancata commissione di un altro delitto della stessa indole nel termine di cinque anni (di due anni in caso di contravvenzione); diversamente dalla vigente formulazione che, per la declaratoria di estinzione del reato, richiede anche l'avvenuto pagamento della pena pecuniaria.

SPESE GIUDIZIALI

Corte d'Appello, sentenza n. 185/2023 - Ud. 24/02/2023 - deposito 02/04/2024.

L'imputato appellante non può essere condannato a rifondere alla parte civile le spese sostenute, in quanto l'impugnazione risulta investire i soli profili inerenti il trattamento sanzionatorio, senza riguardare i profili di responsabilità o altri punti della decisione su cui la parte civile possa dirsi avere interesse. Infatti, qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 18/2024 - Ud. 22/04/2024 - deposito 22/04/2024.

E' inammissibile la richiesta di revisione proposta dal condannato allorquando non vengano addotte prove nuove o sopravvenute idonee a sovvertire l'esito del giudizio. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava la richiesta di revisione presentata dal condannato in quanto lo stesso riteneva che il Tribunale avesse accertato la propria colpevolezza per il delitto di rapina, valorizzando alcuni elementi indiziari, ossia alcune fotografie dalle quali si desumevano alcuni elementi a suo carico, fotografie che, però, non erano state rese disponibili ai fini del giudizio a colori e pertanto egli chiedeva la revisione del processo. Di contro i Giudici di Appello ritenevano che il richiedente si era limitato a una mera esposizione di censure avverso la correttezza formale degli argomenti posti dal Tribunale a fondamento

della propria responsabilità senza addurre nuove prove né confrontandosi con le ulteriori risultanze istruttorie da cui si evidenziavano elementi a proprio carico.

Corte d'Appello, sentenza n. 247/2024 - Ud. 22/03/2024 - deposito 10/04/2024.

Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione occorre introdurre un dato probatorio che, seppure preesistente, non abbia formato oggetto di alcuna valutazione, neanche implicita, nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Inoltre, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve portare all'effettivo accertamento di un fatto, la cui dimostrazione deve poi evidenziare come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Tali condizioni sussistono nel caso di specie ove l'istante, cittadino straniero condannato ai sensi dell'art. 495 c.p. per aver dichiarato ai pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione di essere minorenne, produce l'estratto di nascita e il passaporto rilasciato dalla Repubblica della Tunisia, formati in epoca precedente all'ingresso dell'uomo in Italia e non presi in considerazione del primo giudice, che aveva espresso il proprio convincimento in ordine alla maggiore età dell'imputato all'epoca dell'arrivo in Italia sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti sulla sua persona. I documenti prodotti attestano inequivocabilmente che l'imputato non aveva dichiarato il falso ai pubblici ufficiali all'atto della sua prima identificazione ed è indubbio che l'età dell'uomo, certificata dai suddetti documenti, prevalga sull'età desunta da un accertamento sanitario essendo quest'ultimo frutto di una mera valutazione. L'istanza di revisione va quindi accolta e la sentenza del Tribunale revocata.

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 30/2024 - Ud. 06/04/2024 - deposito 09/04/2024.

La domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. proposta dal soggetto sottoposto a misura custodiale poi assolto, è ammissibile in quanto avanzata entro il biennio dal passaggio in giudicato della sentenza liberatoria e meritevole di accoglimento sia sul piano formale, perchè presentata dal difensore/procuratore speciale e seppure non contenente specifici richiami al numero del procedimento in relazione al quale si assume la sussistenza del diritto azionale appare vergata in calce alla domanda medesima con stessa data, risultandone perciò parte integrante, sia sul piano del merito. Infatti, laddove una persona venga sottoposta a misura custodiale per un determinato reato, ma poi, come nel caso di specie, il Tribunale del riesame annulli l'ordinanza fondante il titolo di restrizione rilevando l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al reato anzidetto o dei presupposti formali in punto di relative previsioni edittali, il diritto alla riparazione va comunque riconosciuto. Ciò vale anche per chi venga successivamente condannato (ad esempio in ordine a un reato di cui si sia reso responsabile, ma che non avrebbe potuto consentire l'adozione di misure de libertate), il che comporta, a fortiori, la necessità di intendere titolare del diritto in parola chi, come l'istante, venga scagionato a causa di una sopravvenuta causa estintiva. Nel caso di specie la Corte d'Appello accoglie la domanda di riparazione del soggetto sottoposto a misura custodiale, poi rimesso in libertà a seguito dell'istanza di riesame e assolto da alcuni dei reati ad esso addebitati essendo gli altri prescritti, ed applica alla liquidazione dell'indennizzo il criterio aritmetico in mancanza della prospettazione e prova effettiva di peculiari profili di pregiudizio aggiuntivi. La Corte riconosce inoltre gli interessi legali, precisando che detti interessi – non già moratori, bensì corrispettivi – vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in

giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito – avente natura non risarcitoria – può ritenersi certo, liquido ed esigibile.

Corte d'Appello, ordinanza n. 29/2024 - Ud. 06/04/2024 - deposito 08/04/2024.

La scelta dell'imputato di non rendere dichiarazioni non può assumere alcun rilievo ai fini dell'individuazione di profili di colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione. Tuttavia, la richiesta di riparazione non può essere accolta in quanto, seppure nel giudizio di merito si sia ritenuta non raggiunta prova sufficiente degli specifici episodi con conseguente assoluzione dell'imputato, dalle acquisizioni istruttorie all'epoca effettuate emerge un coinvolgimento dell'istante in furti, consumati o tentati. Invero, gli spostamenti dell'istante in piena notte presso abitazioni isolate, il riferimento a ferri da lasciare in posti convenuti e la raccomandazione di fare attenzione alla presenza delle forze dell'ordine, tutti elementi emersi dalle intercettazioni, rappresentano condotte abbondantemente connotate da colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Nè può convenirsi con la difesa dell'istante secondo cui trattavasi di attività di ricerca e acquisto di robe vecchie in quanto tale attività non si fa di notte nè curandosi di evitare Polizia o Carabinieri.

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 184/2023 - Ud. 05/03/2024 - deposito 16/04/2024.

Deve essere confermata l'applicazione della recidiva nell'odierno procedimento per rapina aggravata considerato che l'imputato è soggetto gravato da numerosi precedenti per reati gravi e specifici con uso di violenza o minaccia e già sottoposto a detenzione per un considerevole periodo. Inoltre, la nuova reiterazione specifica e le modalità del fatto (rapina ai danni di una banca aggravata dall'uso di un coltello in ceramica – come tale non rilevabile dal metal detector – e dal travisamento dato dall'uso di un cappello e di una mascherina FFP2) denotano una spiccata propensione a delinquere con padronanza nell'esecuzione del reato. Si aggiunga che alle problematiche di salute dell'imputato – preesistenti alla commissione del reato – e al suo comportamento processuale non può essere riconosciuta una rilevanza superiore a quella ricompresa nella concessione delle attenuanti generiche equivalente alle aggravanti e alla recidiva, tenuto anche conto che le ammissioni e la collaborazione dell'imputato per il recupero del provento del reato sono intervenute in presenza di abbondanti elementi identificativi a carico.

Corte d'Appello, sentenza n. 185/2023 - Ud. 24/02/2023 - deposito 02/04/2024.

Le circostanze *ex art. 62 bis c.p.* hanno lo scopo di estendere la possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicchè il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo, che nel caso di specie non risulta possibile riscontrare. Invero, da un lato, le presunte condizioni di disagio dell'imputato sul piano economico-sociale appaiono meramente allegare e la condizione di tossicodipendente non può *ex se* fornire spunti giustificativi di qualsivoglia condotta violenta; dall'altro lato, è stata correttamente valorizzata dal primo giudice la tendenza a delinquere del prevenuto, gravato da numerosi precedenti per furto e da un'ulteriore condanna per lesioni.

Corte d'Appello, sentenza n. 978/2023 - Ud. 20/11/2023 - deposito 29/04/2024.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sebbene non sorretto nella sentenza da un adeguato passaggio motivazionale, può ritenersi sostenuto dalla particolare gravità del fatto e dall'assenza di condotte dell'imputato positivamente valorizzabili in tal senso.

La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata all'esito di una corretta rideterminazione della pena, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 589 *bis* c. 1 e 5 c.p. Nel caso di specie, l'imputato, invocando la concessione delle circostanze attenuanti generiche, contestava il difetto di motivazione del relativo diniego. Sul punto, la Corte ha ritenuto la particolare gravità dal fatto da sola sufficiente a giustificare la mancata concessione delle circostanze *ex art. 62 bis* c.p., ciò in quanto le modalità dell'investimento erano univocamente concludenti per una imperdonabile distrazione del conducente alla guida, considerata inoltre l'alta velocità su rettilineo urbano, peraltro provvisto di illuminazione e la regolare condotta del pedone attraversante sul passaggio zebrato.

PENA**Corte d'Appello, sentenza n. 92/2024 - Ud. 12/02/2024 - deposito 24/04/2024.**

In tema di bancarotta fraudolenta, deve inferirsi come la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ai sensi dell'art. 37 c.p. nella formulazione derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. Nella fattispecie, la Corte di Appello, pronunciandosi in sede di rinvio, a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio a codesta Corte la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie riconoscendone d'ufficio l'illegalità, operava una diversa quantificazione della pena accessoria dell'inabilitazione dell'imputata all'esercizio di un'impresa commerciale e della sua incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., L.F. richiamata sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano, in applicazione del suddetto principio, che i principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, posti alla base della decisione di illegittimità costituzionale, non consentono di applicare alcun tipo di automatismo sanzionatorio.

ELEMENTO SOGGETTIVO**Corte d'Appello, sentenza n. 268/2024 - Ud. 05/04/2024 - deposito 22/04/2024.**

La condizione di ubriachezza non può incidere sul dolo, né sull'imputabilità, a meno che non vengano riscontrate situazioni patologiche di cronica intossicazione.

La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha confermato la pena irrogata in relazione all'ipotesi di falso *ex art. 495* c.p. Nel caso di specie, l'imputato, identificato a seguito del reato di lesioni personali, aveva fornito un cognome ed una data di nascita completamente diversi da quelli reali, invocando in seguito l'esclusione del dolo, stante lo stato di ubriachezza al momento del fatto conseguente all'abuso di alcool. Sul punto, la Corte non ha ravvisato la possibilità di esclusione del dolo

sulla base del mero fare sconnesso dell'imputato, atteso che la condizione di ubriachezza non può incidere sul dolo, né sull'imputabilità, a meno che, diversamente dal caso di specie, non vengano riscontrate situazioni patologiche di cronica intossicazione.

IMPUTABILITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 516/2023 - Ud. 12/05/2023 - deposito 05/09/2023.

Deve condividersi l'esito della (ulteriore) perizia disposta in appello sullo stato di mente dell'imputato del delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. che, compendiando le risultanze delle pregresse perizie – attestanti un vizio parziale di mente – e il dato oggettivo che i fatti-reato ipotizzati erano stati tutt'altro che transitori coprendo un rilevante periodo temporale (circa due anni), ha sostanzialmente concluso per il vizio parziale di mente, individuando nell'innestarsi di condotte di abuso di alcool su di una pre-esistente condizione di vulnerabilità schizo-tipica la causa del prodursi di uno stato psico-patologico fortemente altalenante fra capacità ed incapacità di intendere e volere. Ne segue che l'imputato va ritenuto responsabile dei fatti-reato lui ascritti che devono ritenersi fondatamente comprovati dalle plurime querele sporte dalla persona offesa, dai riscontri delle annotazioni di servizio, dalle foto dello stato dei luoghi, dai messaggi Facebook inviati dall'imputato all'indirizzo della persona offesa. (Nel caso di specie, la Corte d'Appello, accogliendo il ricorso della Procura Generale, riforma la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato, ritenendolo incapace di intendere e volere, dal reato p. e p. dall'art. 612 *bis* c.p. contestatogli per aver minacciato, molestato con condotte reiterate per circa due anni una donna, sua vicina di casa della quale si era invaghito, la di lei figlia ed il compagno, generando negli stessi un perdurante stato d'ansia e timore per la propria incolumità.)

PARTICOLARE TENUTA'

Corte d'Appello, sentenza n. 245/2024 - Ud. 22/03/2024 - deposito 10/04/2024.

Deve essere riconosciuta l'operatività dell'esimente di cui all'art. 131 *bis* c.p. nel caso dell'imputato del delitto di cui all'art. 570 *bis* c.p., che aveva mancato di corrispondere (salvo sporadici pagamenti) la somma quantificata da Tribunale in sede di separazione a titolo di mantenimento dei figli. Ferma restando, infatti, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato e la prova degli stessi, deve essere valorizzato il comportamento del reo successivo al compimento del reato, risultando in atti che il danno è stato risarcito e che la persona offesa ha rimesso la querela nonchè revocato la costituzione di parte civile. Ciò sta a significare l'occasionalità del comportamento e la volontà dell'imputato di adempiere agli obblighi nascenti dalla separazione che, evidentemente era stata solo momentaneamente ostacolata da una situazione economica di difficoltà che, non appena risoltasi, gli ha consentito di contribuire integralmente al mantenimento dei propri figli e di sanare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ex moglie.

MISURE DI SICUREZZA

Corte d'Appello, sentenza n. 170/2024 - Ud. 01/03/2024 - deposito 10/04/2024.

Deve essere revocata la misura di sicurezza del ricovero in una Rems nei confronti dell'imputato in presenza di un miglioramento delle sue condizioni psicofisiche e della ripresa della convivenza con la vittima del reato di maltrattamenti. Nella fattispecie, la Corte di Appello riformava la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato, condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente, la quale era stata vittima aggressioni fisiche e verbali da parte del prevenuto per motivi di denaro allorquando si trovava sotto l'effetto di sostanze alcoliche, con riguardo all'applicazione della misura di sicurezza. In particolare, che sulla base della valutazione peritale i Giudici di Appello davano rilevavano che, sebbene in un primo momento a ridosso dei fatti era stato ritenuto preferibile l'ingresso in una comunità al fine di contenere la pericolosità sociale dell'imputato, in seguito le sue condizioni psico fisiche erano migliorate ed era ripresa la convivenza con la madre. Pertanto, si riteneva scemata la pericolosità sociale dell'imputato.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 99/2024 - Ud. 12/02/2024 - deposito 13/03/2024.

Durante la progressione degli accertamenti e delle identificazioni avviate dagli agenti operanti le azioni dell'imputato trasmodavano nelle condotte di reato ai sensi dell'art. 337 c.p. in quanto per modalità, insistenza ed impiego di violenza, palesavano la direzione oggettiva e soggettiva dell'agire a contrastare e rendere più difficoltose dette attività di servizio. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato, secondo cui gli elementi posti a fondamento della condanna dell'imputato, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non trovavano corrispondenza nell'esame congiunto e comparato della relazione di servizio e delle immagini riprese dal sistema di sorveglianza riprodotte nel supporto in atti. In particolare, la Corte d'Appello rinveniva nelle immagini filmate corrispondenza con la relazione di servizio degli operanti p.g. ai fini della sussistenza delle condotte addebitate, tenuto conto degli spostamenti dell'imputato, del contesto e della successione degli eventi visibili nella ripresa delle immagini da valutarsi nella loro interezza.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 34/2024 - Ud. 23/01/2024 - deposito 18/04/2024.

Deve essere dichiarata l'insussistenza delle condotte previste e punite dagli articoli 483 c.p. e 2632 c.c. nell'ipotesi in cui difetti la prova circa la conoscenza della falsità delle dichiarazioni rese dal coimputato dinanzi al notaio rogante, della consistenza del conto corrente sul quale erano stati tratti gli assegni, oltre che delle vicende gestionali e patrimoniali della società, consumandosi le predette fattispecie esclusivamente nella forma dolosa.

Nella fattispecie, la Corte di Appello assolveva la coimputata affermando la carenza di prova circa il concorso doloso della stessa nelle condotte contestate, configurandosi un profilo eventualmente solo

colposo, inidoneo ad integrare le fattispecie stesse. Invero, rilevava la Corte come la stessa fosse subentrata quale socia di minoranza solo due giorni prima dell'assemblea sociale in questione, indotta dal marito, socio di maggioranza; non solo, era imputabile esclusivamente a quest'ultimo, quale amministratore unico e legale rappresentante della società, oltre che presidente dell'assemblea dei soci, l'aver reso al notaio rogante le dichiarazioni incriminate sull'aumento di capitale. Quanto invece all'aumento di capitale risultava che gli assegni oggetto di contestazione fossero stati tratti su un conto corrente intestato al solo correo, unico dunque che poteva compilarli e firmarli e che avrebbe potuto riversarli nel conto corrente della società, a norma di statuto, il tutto all'oscuro della coimputata. In particolare, i Giudici di Appello evidenziavano che il subingresso della coimputata appariva unicamente volto e preordinato al raggiungimento di quella pluralità di soci necessaria a trasformare la società dal regime di s.r.l. semplificata al regime ordinario; avvalorando, altresì, l'ipotesi di estraneità rispetto all'operatività della società, la circostanza che la donna fosse sostanzialmente casalinga e dedita all'accudimento dei tre figli minori.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 176/2024 - Ud. 01/03/2024 - deposito 10/04/2024.

Deve esprimersi un giudizio positivo sulla credibilità e attendibilità della persona offesa poichè le dichiarazioni rese dalla stessa in ordine ai maltrattamenti subiti dal convivente di per sè circostanziate, lineari e prive di profili di incongruità o contraddizioni, risultano riscontrate anche da plurimi elementi esterni, quali le dichiarazioni di altri testi e degli operanti della polizia giudiziaria e dalla documentazione medica. Nè tale giudizio può essere sminuito dalle condizioni psico-fisiche della medesima, riferite dall'appellante come problematiche a causa dell'assunzione di psicofarmaci e sostanze stupefacenti, essendo piuttosto la fragilità psichica della vittima una situazione che favorisce l'insorgere di condotte maltrattanti da parte del partner nell'ambito di una relazione di convivenza. Avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni - attendibili e credibili - della persona offesa, che riferiscono di reiterate violenze, minacce e offese, non vi sono dubbi circa la sussistenza del requisito dell'abitudine delle condotte poste in essere dall'imputato e la configurabilità del delitto di maltrattamenti. Nè può accogliersi la tesi di parte appellante della reciprocità delle condotte violente o della sussistenza della scriminante della legittima difesa o dell'eccesso colposo di legittima difesa, sia perchè non risultano documentate lesioni in capo all'imputato, sia perchè numerosi sono gli elementi che smentiscono la reciprocità delle aggressioni, ma, anzi, denotano la pervicace volontà dell'uomo di malmenare la compagna giunto al punto di scardinare la porta di casa della medesima. Peraltro, una eventuale reazione della donna non è comunque elemento idoneo ad escludere il reato di maltrattamenti, il quale non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente.

Corte d'Appello, sentenza n. 28/2024 - Ud. 22/01/2024 - deposito 29/04/2024.

Per la consumazione del reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero di cui all'art. 574-bis c.p. è da ritenersi sufficiente qualsivoglia condotta che, assistita dal dolo generico, abbia determinato un concreto impedimento al regolare esercizio della responsabilità genitoriale, corrispondendo quest'ultima ad un diritto assoluto del minore (ad essere accudito, istruito, mantenuto) riconosciuto (e penalmente tutelato) nei confronti di entrambi i genitori, e come tale insuscettibile di qualsivoglia differente interpretazione - quanto al suo contenuto ed alla sua estensione - unilateralmente posta in

essere da uno dei genitori in danno dell'altro. Nel caso di specie, pertanto, la Corte di Appello di Perugia non ha attribuito alcuna valenza scriminante alla circostanza – peraltro neppure adeguatamente dimostrata in giudizio – per cui l'imputata, una volta giunta in Romania, avrebbe immediatamente messo al corrente il padre del luogo ove si trovavano i minori e del loro stato di salute.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 186/2024 - Ud. 24/02/2024 - deposito 15/04/2024.

Non può trovare applicazione l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 *bis* co. 2 c.p. nei casi in cui l'imputato non si limiti a tocamenti fugaci, ma ponga in essere atti invasivi della sfera sessuale della vittima e che lascino alla stessa uno strascico emotivo considerata la sua giovane età. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di violenza sessuale il quale dopo aver accompagnato a casa il fratello della vittima, aveva portato la ragazza, sua collega di lavoro, in un luogo appartato approfittando del fatto che questa sedeva sul sedile posteriore e l'aveva costretta a subire una aggressione sessuale, bloccandola fisicamente, baciandola e toccandole il seno e le parti intime fino a penetrarla con le dita, mentre la stessa tentava di spostare le mani dell'imputato e di mettere le proprie a difesa dell'area genitale. In particolare, i Giudici di Appello reputavano dimostrata la responsabilità penale dell'imputato dalle dichiarazioni della persona offesa giudicate attendibili nonché da quanto ammesso dallo stesso imputato il quale dopo l'accaduto aveva inviato numerosi messaggi di pentimento alla vittima in riferimento a quanto verificatosi chiedendole di non sporgere denuncia. Inoltre, a sostegno della colpevolezza dell'imputato vi erano le dichiarazioni del fratello della vittima, il quale a seguito dell'iniziativa di far scendere soltanto lui dall'autovettura era rimasto perplesso e preoccupato, e di quelle degli altri colleghi di lavoro, i quali avevano riferito dei continui apprezzamenti di carattere estetico rivolti dall'imputato alla ragazza e del fatto che in un'altra occasione questo l'aveva chiusa in una stanza e l'aveva baciata sulla bocca.

Corte d'Appello, sentenza n. 244/2024 - Ud. 22/03/2024 - deposito 10/04/2024.

Integra il delitto di atti persecutori la condotta dell'imputato che dopo essere stata ospitata all'interno della abitazione della persona offesa la minacci, la molesti e l'aggredisca allorquando quest'ultima abbia manifestato la volontà di allontanarla dalla propria abitazione. Nel caso di specie l'imputata era stata ospitata presso l'abitazione della persona offesa nel periodo in cui la stessa si trovava ristretta in regime di detenzione domiciliare; tuttavia, la vittima aveva deciso di allontanarla in quanto questa faceva uso di sostanze stupefacenti e riceveva persone tossicodipendenti all'interno della propria abitazione contro la propria volontà. A seguito di ciò la donna iniziava a perseguire l'uomo con continue minacce di morte nonché di incendiargli la casa giungendo in alcune occasioni anche a picchiarlo. Tali condotte erano dimostrate dal narrato della persona offesa, nonché da plurimi riscontri estrinseci, quali le dichiarazioni testimoniali e i messaggi *WhatsApp* sul telefono cellulare della vittima, che davano atto dell'atteggiamento minaccioso e molesto dell'imputata la quale aveva perseguitato la stessa, minacciandola in più occasioni, servendosi in alcune circostanze anche di un coltello e danneggiando l'autovettura fino ad una vera e propria aggressione fisica avvenuta alla presenza di altre persone.

Corte d'Appello, sentenza n. 203/2024 - Ud. 08/03/2024 - deposito 18/03/2024.

Il datore di lavoro che non indichi specificamente nel piano operativo di sicurezza i mezzi di protezione adeguati e i rischi specifici assieme alle modalità di utilizzo dei dispositivi individuali secondo la normativa di settore, né predisponga strumenti protettivi e preventivi al fine di evitare i rischi insiti nello svolgimento di una attività pericolosa è responsabile per il delitto di lesioni aggravate nei confronti del lavoratore. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti del socio amministratore di una azienda edile, il quale non aveva predisposto previamente, per colpa, le misure idonee a prevenire il rischio di infortunio del lavoratore, il quale mentre svolgeva lavori di rimozione e ricopertura di un tetto era precipitato da una tavola di camminamento e aveva subito lesioni gravi. In particolare, l'imputato non aveva indicato nel piano operativo di sicurezza gli elementi necessari previsti dalla normativa di settore, descrivendo in maniera generica le attività lavorative da svolgere e le conseguenti modalità organizzative nonché aveva omesso di predisporre colposamente i presidi necessari al fine di evitare ogni evento lesivo, nonostante egli fosse presente durante lo svolgimento dei lavori.

Corte d'Appello, sentenza n. 180/2024 - Ud. 01/03/2024 - deposito 16/03/2024.

Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione a un sentimento di odio o rancore. Nel caso di specie l'imputata, allevatrice di cani, rispondeva a un post pubblicato dal coimputato su *Facebook* - ove si dava atto delle aspre critiche mosse dalla persona offesa, persona impegnata in iniziative a tutela degli animali, a un altro allevatore - e utilizzava più volte l'epiteto "stronza" per appellare la persona offesa. L'episodio interveniva a distanza di alcuni mesi da una precedente accusa rivolta, in un programma radiofonico, dalla persona offesa all'imputata, tacciata di essere una trafficante di animali. In disparte la fondatezza o meno di tali accuse, non vi è dubbio che l'imputata potè percepirle come immotivatamente offensive e ingiuste ed è verosimile che l'intervento dell'imputata su *Facebook* rappresentò per lei la prima occasione di replicare a quelle accuse, ricorrendo all'identica forma di pubblicità utilizzata dalla persona offesa per le sue esternazioni.

Corte d'Appello, sentenza n. 176/2024 - Ud. 01/03/2024 - deposito 10/04/2024.

Non può dubitarsi della sussistenza del reato di violazione di domicilio solo perché la persona offesa, proprietaria dell'immobile ove conviveva con l'imputato, non aveva mai cambiato la serratura dell'appartamento. L'episodio contestato, infatti, avveniva nell'immediatezza della determinazione assunta dalla donna di interrompere la convivenza e quindi in un lasso temporale tale da non poter ritenere esigibile il cambio della serratura. Peraltro, la donna aveva manifestato la propria volontà diretta ad impedire l'ingresso in casa dell'imputato attraverso dei comportamenti inequivoci, quali il chiudersi in casa e lasciare gli effetti personali dell'uomo fuori dell'appartamento, e comunque il cambio della serratura non sarebbe servito a qualcosa posto che, nella circostanza contestata, l'imputato faceva ingresso nella casa della donna dopo aver scardinato il montante della porta dal muro.

Corte d'Appello, sentenza n. 120/2024 - Ud. 16/02/2024 - deposito 20/03/2024.

Devono riquadrificarsi ai sensi dell'art. 660 c.p. e non dell'ipotesi prevista dall'art. 612 *bis* c.p. le condotte dell'imputato che in un clima di forte conflittualità abbia minacciato e molestato la compagna con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale, quando emerge che la grave forma di ansia e di stress di cui era affetta la vittima a seguito della relazione instaurata con l'imputato era insorta in epoca precedente alla data di decorrenza delle condotte ascritte a quest'ultimo a titolo di atti persecutori. Nel caso di specie, la Corte di Appello, pur rilevando la sussistenza di reiterate condotte persecutorie dell'imputato nei confronti della vittima consistite in numerose telefonate minatorie, in aggressioni e nella divulgazione di dicerie diffamatorie tra gli allievi della scuola di musica ove questa lavorava, ritenevano che lo stato di ansia e di stress sofferto dalla donna, che aveva raggiunto livelli di rilevante gravità, era insorto in epoca precedente alle specifiche condotte a titolo di atti persecutori ascritte all'imputato, così come dimostrato dalle dichiarazioni della stessa persona offesa e da quelle degli altri testi dell'accusa in particolare da quelle della psicoterapeuta. Pertanto, gli episodi di molestie e minaccia dovevano essere ricondotti nell'art. 660 c.p., reato però estintosi per prescrizione.

Corte d'Appello, sentenza n. 30/2024 - Ud. 22/01/2024 - deposito 29/04/2024.

Ai fini della integrazione del reato di minaccia grave di cui all'art. 612, co. 1 e 2, c.p., anche una frase a prima vista priva di consistente vis minatoria (anche a cagione del lessico utilizzato), se collocata all'interno di un difficile contesto di rapporti interpersonali, può avere un impatto fortemente pregiudizievole in danno dell'equilibrio di vita e della tranquillità personale della persona offesa. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia ha ritenuto che la frase "PREPARATEVE PERCHE SCOPIA LA BOBA STAVOLTA SONO CAVOLI TUOI E DELLA TUA FAMIGLIA" - contenuta in un sms inviato dall'imputato alla ex moglie - fosse destinata ad acquisire particolare efficacia intimidatrice in danno della persona offesa e della sua famiglia, a causa del clima di terrore in cui costei era costretta a vivere per effetto dei comportamenti dell'imputato, il quale, peraltro, si trovava assoggettato alla prescrizione di non avvicinarsi alla moglie e ai figli.

Corte d'Appello, sentenza n. 21/2024 - Ud. 22/01/2024 - deposito 20/03/2024.

Risponde del delitto di cui agli artt. 609 *bis* e 609 *ter* co. 1 n. 1 e 5 e 572 c.p. l'imputato che mediante violenza, minaccia e abuso di autorità genitoriale costringa la figlia minore a subire atti sessuali e maltratti l'altro figlio minore convivente schiaffeggiandolo spesso e offendendolo. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato che in più occasioni aveva assunto atteggiamenti invasivi nella sfera sessuale della figlia, mostrandole il pene, strusciando il proprio corpo su quello della minore e chiedendole un rapporto orale, nonché per aver picchiato alla nuca e offeso l'altro figlio minore con lui convivente. Tali condotte erano state provate dalle dichiarazioni della ragazza ritenute coerenti, spontanee e precise e che erano rimaste pressochè immutate nella descrizione delle modalità e delle tipologie degli abusi sessuali subiti, tenuto conto dell'assenza di un intento calunnioso stante il sentimento di affetto rivelato dalla stessa nei confronti del padre. Inoltre la veridicità delle dichiarazioni della ragazza erano state confermate da quelle di altri testi, quali la madre e lo zio della minore, che avevano dichiarato di aver notato che negli ultimi mesi la ragazza preferiva non rimanere in casa da sola con il padre; né poteva sostenersi, secondo quanto censurato dalla difesa, che la capacità di intendere e di volere dell'imputato fosse da ritenersi assente e che quindi allo stesso doveva riconoscersi il vizio totale di mente a seguito di un incidente stradale in cui lo stesso era stato coinvolto, in quanto secondo la relazione del perito la capacità dell'imputato, seppure grandemente scemata, non poteva ritenersi del tutto assente.

Corte d'Appello, sentenza n. 986/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 28/03/2024.

La condotta dell'imputato che a seguito della rottura della relazione con la vittima, non accettando l'allontanamento affettivo di quest'ultima, con condotte reiterate la minacci in più occasioni, la contatti telefonicamente innumerevoli volte, si apposti sotto la sua abitazione a qualsiasi ora del giorno e della notte in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia e di paura così da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, integra il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver con condotte reiterate minacciato gravemente la vittima, appostandosi sotto la propria abitazione e inviandole numerosi messaggi con cadenza quotidiana nonché aggredendola e percuotendola a seguito del rifiuto di questa di acconsentire ad un rapporto sessuale e costringendola a risiedere in una comunità protetta. L'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di atti persecutori era stata accertata mediante l'analisi del materiale probatorio acquisito costituito dal referto sanitario, dalla relazione redatta dagli operanti ai quali la stessa si era rivolta per essere accolta in una struttura protetta, dagli sms inviati alla persona offesa da parte dell'imputato nonché dalle dichiarazioni degli operatori sociali da ritenersi particolarmente attendibili, le quali davano atto delle vicissitudini sofferte dalla donna che non riusciva più a rimanere sola in casa per paura dell'improvviso ripresentarsi dell'imputato. Inoltre, a fronte di un quadro probatorio univoco, non poteva valorizzarsi l'esistenza di un errore materiale costituito dalla trascrizione a rovescio dei dati scaturenti dai tabulati telefonici da cui appariva l'utenza della persona offesa quale chiamante in una serie ravvicinata di chiamate effettuate nello stesso mese.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO**Corte d'Appello, sentenza n. 36/2024 - Ud. 23/01/2024 - deposito 16/04/2024.**

Relativamente al giudizio a carico di tre soggetti, uno dei quali imputato del danneggiamento di un'auto parcheggiata sulla pubblica via e tutti e tre del reato di ricettazione, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado relativamente ad uno degli imputati *ex art.* 648 c.p., stante una descrizione del fatto nel capo di imputazione solo *per relationem* agli atti di indagine, va dichiarata la prescrizione del delitto di danneggiamento, mentre va confermata la sentenza di primo grado rispetto agli altri due imputati del delitto di ricettazione. Infatti, il primo giudice ha dettagliatamente ricostruito l'episodio alla luce delle testimonianze dei due operanti di Polizia intervenuti nell'abitazione degli imputati per sedare una rissa, occasione nella quale i militari rinvenivano sotto i letti dei tre uomini la refurtiva riconosciuta dalle persone offese dei due furti, circostanza rispetto alla quale i tre imputati non fornivano alcuna spiegazione o ricostruzione alternativa per escludere il loro coinvolgimento nella ricettazione dei beni rinvenuti.

Corte d'Appello, sentenza n. 8/2024 - Ud. 16/01/2024 - deposito 28/03/2024.

Non può ravvisarsi il dolo specifico del delitto di cui all'art. 628 c.p. nei casi in cui l'agente non percepisca che la propria condotta sia idonea ad impressionare la persona offesa. Nel caso di specie, la Corte di Appello assolveva l'imputato per il delitto di rapina in quanto egli era solito recarsi presso una tabaccheria e chiedere al titolare del denaro in prestito per giocare alle macchinette videopoker, denaro che gli veniva sempre concesso con obbligo di restituzione. Soltanto in una occasione egli aveva assunto un atteggiamento aggressivo verso la persona offesa, in quanto sotto l'effetto di sostanze alcoliche, e pertanto la vittima gli aveva consegnato l'incasso per paura di una sua reazione. Tuttavia, i Giudici di

Appello rilevavano che era stata la parte offesa ad essersi spaventata per la condotta dell'imputato, mentre quest'ultimo non si era reso conto che la propria condotta aveva impressionato la vittima in quanto questa aveva dato seguito, come le altre volte, alle sue richieste di denaro.

IMMIGRAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 6/2024 - Ud. 16/01/2024 - deposito 28/03/2024.

L'imputata, in qualità di titolare di un'azienda agraria di piccole dimensioni, era tenuta a verificare la regolarità del soggiorno in Italia del lavoratore straniero assunto o comunque adibito per più giorni a mansioni lavorative in quella azienda, senza che possa accampare giustificazioni basate su generiche e per nulla provate informazioni ricevute da ignoti soggetti sulla regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore.

REATI AMBIENTALI

Corte d'Appello, sentenza n. 9/2024 - Ud. 16/01/2024 - deposito 28/03/2024.

Non sono responsabili del delitto di frode in pubbliche forniture e di gestione illecita di rifiuti pericolosi gli imputati che in qualità di direttore e responsabile del procedimento della stazione appaltante non abbiano preso parte alla originaria progettazione esecutiva, ma soltanto a quella ideativa del contratto da aggiudicare all'impresa appaltatrice e che non abbiano colposamente concorso a causare l'illecita gestione di rifiuti, realizzata dalla condotta colposa dell'impresa appaltatrice. Nel caso di specie, la Corte di Appello, in riforma della sentenza del Giudice di primo grado, assolgeva gli imputati i quali, rispettivamente in qualità di direttore e di responsabile del procedimento della ditta appaltante, avevano attraverso una gara di appalto affidato ad una società l'esecuzione di un progetto di opere di risanamento ambientale, progetto che non era stato correttamente ottemperato dalla ditta appaltatrice in maniera fraudolenta; pertanto poteva addebitarsi solo a quest'ultima la responsabilità penale per il delitto *de quo*. Né poteva ravvisarsi un apporto causale da parte della ditta appaltante con riguardo alla illecita gestione di rifiuti, la quale era da ricondursi esclusivamente alla società appaltatrice attenendo la stessa alla fase di realizzazione del progetto e non a quella di redazione e contrattazione d'appalto.

Corte d'Appello, sentenza n. 961/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 28/03/2024.

Risponde dei delitti di cui agli artt. 181 D.lgs. 42/2004 e 44 D.p.r. 380/2001 l'imputato che, quale proprietario di un bosco, effettui interventi vietati di disboscamento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e che in assenza di un titolo abilitativo realizzi un piazzale abusivo nella medesima zona. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato il quale aveva disboscato una parte di un bosco di cui era proprietario al fine di realizzare un livellamento del terreno in zona paesaggistica vincolata *ex lege* per realizzare un piazzale senza essere in possesso di un titolo abilitativo. I Giudici di appello condannavano l'imputato nonostante il termine di prescrizione fosse decorso non emergendo nel merito una prova evidente della sua innocenza.

REATI FISCALI

Corte d'Appello, sentenza n. 1085/2023 - Ud. 19/12/2023 - deposito 02/04/2024.

Il venir meno della pretesa tributaria in seguito alla mancata impugnazione da parte della Agenzia delle Entrate con riferimento restituzione di emolumenti oggetto di evasione fiscale comporta la revoca della misura della confisca diretta disposta in primo grado, essendo venuta meno ogni pretesa creditoria dell'amministrazione fiscale. Nel caso di specie, la Corte di Appello riformava la pronuncia di primo grado che aveva disposto la misura della confisca diretta nei confronti dell'imputato che, quale amministratore di fatto e socio occulto di due società, aveva presentato consapevolmente dichiarazioni dei redditi mendaci al fine di operare una compensazione tra i propri debiti fiscali e gli inesistenti crediti. Il Tribunale riteneva che non era stata raggiunta la prova dell'esistenza del relativo sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'annullamento della pretesa fiscale anche con decisione non definitiva della Commissione Tributaria la quale poteva incidere sul profitto del reato e quindi sui presupposti del sequestro e della confisca. Al contrario la Corte di Appello riteneva che fosse stata raggiunta la prova dell'effettiva esecuzione di uno sgravio a seguito dell'annullamento della pretesa fiscale in quanto dal tenore delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie, l'Agenzia delle Entrate non aveva ritenuto di proporre impugnazione con riferimento alla posizione della società gestita fittiziamente dall'imputato. Pertanto, essendo venuta meno la pretesa creditoria dell'amministrazione doveva essere revocata la confisca perché priva dei presupposti relativi alla sua applicazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 103/2024 - Ud. 13/02/2023 - deposito 27/03/2024.

In relazione al reato di cui all'art. 5 del D.Lvo n. 74/2000 l'amministratore di diritto della società risponde nella forma della responsabilità diretta per le omissioni al cui adempimento risulta tenuto in virtù del ruolo che riveste, e non per la responsabilità *ex art. 40 c.p.*.

La Corte di Appello ha ritenuto l'imputato colpevole del reato in parola poiché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nella sua qualità di amministratore della società aveva omesso di presentare le dichiarazioni a cui era obbligato e ha rigettato le doglianze difensive per le quali l'appellante, mero prestanome, non avrebbe mai potuto rivestire il ruolo di garanzia che lo aveva reso destinatario di svariati oneri gravanti sullo stesso solo ai sensi dell'art. 40 c.p..

STUPEFACENTI

Corte d'Appello, sentenza n. 935/2023 - Ud. 10/11/2023 - deposito 28/03/2024.

La sussistenza del dubbio circa l'effettiva destinazione a terzi dello stupefacente impone il proscioglimento dell'imputato. Nel caso di specie, la Corte di Appello accogliendo i motivi di gravame proposti dalla difesa riteneva che non vi fossero elementi a sostegno della destinazione a terzi da parte dell'imputato della sostanza stupefacente. In primo luogo, in quanto non erano stati rinvenuti nella abitazione dello stesso bilancini, ritagli di cellophane e denaro e in secondo luogo perché dalla attività investigativa svolta non emergevano elementi dimostrativi di una attività di cessione a terzi delle sostanze rinvenute che erano comunque quantitativamente modeste.

CONTRAVVENZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 201/2024 - Ud. 08/03/2024 - deposito 18/03/2024.

Integra il reato di molestia la condotta dell'imputato che per petulanza e biasimevole motivo reiteratamente rivolga alla persona offesa ingiurie e minacce il più delle volte in pubblico esponendo la vittima alla curiosità e al giudizio dei presenti. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 660 c.p. nei confronti dell'imputato che aveva posto in essere ripetute condotte ingiuriose e minacciose nei confronti della nuora perché ritenuta responsabile del tracollo economico dell'azienda di famiglia dove questa lavorava. In particolare, l'imputato rivolgeva ingiurie del tipo "puttana", e minacce del tenore "un giorno di questi vi ammazzo tutti" ogniqualvolta la incontrava per strada e nelle vicinanze del bar ove questa era costretta a passare quando usciva di casa. Tali condotte erano state confermate dalle dichiarazioni dettagliate rese dalla persona offesa, nonché dal marito di costei e da altre persone che si trovavano assieme alla vittima e non potevano giustificarsi perché poste in essere in un momento di sfogo dell'imputato dovuto a sentimenti di animosità che egli nutriva nei confronti della nuora, in quanto questi sentimenti non eliminavano la petulanza e il biasimevole motivo. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dall'imputato emergeva la propria volontà di esternare espressioni offensive nei confronti della persona offesa.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI**Corte d'Appello, sentenza n. 181/2024 - Ud. 05/03/2024 - deposito 16/04/2024.**

Le condotte contestate all'imputato a titolo di bancarotta fraudolenta documentale integrano il reato di cui all'art. 216 comma 2 n. 1 prima parte l. Fall. qualificato dal dolo specifico. Tanto emerge dalla mancanza della documentazione (libro inventari, libro giornale, partitari contabili, registri IVA) a partire dal 2007 - che ha reso impossibile una ricostruzione affidabile dei movimenti finanziari ed economici della società fallita -, dal comportamento dell'imputato e dalla compagine delle altre società coinvolte. Può dunque affermarsi che a partire dal 2007, attraverso una serie di operazioni, nell'attività della società, non più operativa dal 2009 e dichiarata fallita nel 2016, vengono interposte altre società tutte riferibili all'imputato, con la finalità di ridurre l'attivo disponibile per i creditori, ad essa correlandosi la condotta contestata all'amministratore di omessa consegna e messa a disposizione al curatore delle scritture contabili. Ulteriore indice di fraudolenza si rinviene nella condotta dell'imputato durante le attività di verifica, non già improntata ad un atteggiamento collaborativo, ma piuttosto rivolta a nascondere per quanto possibile l'esistenza di cespiti destinati alla massa.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 660/2024, Ud. 28/03/2024 - deposito 23/04/2024**

Si deve pervenire ad una declaratoria di esito negativo della prova effettuata in affidamento dal condannato quando dopo l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, nel corso della misura, lo stesso abbia reiterato condotte illecite così da far ritenere che egli abbia soltanto formalmente aderito alle prescrizioni impartitegli e non sia viceversa avvenuta la sua rieducazione. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza riteneva negativo l'esito dell'affidamento in prova concesso al condannato tenuto conto che nel periodo di sottoposizione alla misura alternativa quest'ultimo aveva reiterato gravi condotte illecite, quali quelle di truffa ai danni di poste italiane per

aver ceduto un credito di imposte fittizio relativo al c.d. bonus facciate, in relazione alle quali era stato richiesto rinvio a giudizio. Tali circostanze, a parere dei Giudici della Sorveglianza, inducevano a ritenere che il condannato non aveva seriamente riflettuto sulle proprie condotte, violando le prescrizioni impostegli e perdurando in un atteggiamento incline alla violazione delle regole condivise.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 571/2024, Ud. 04/04/2024 - deposito 09/04/2024

In tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di un permesso premio da parte del Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dell'interessato, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, c.p.p. richiamato dal successivo art. 678 c.p.p.. Nel caso di specie, superati i profili di inammissibilità dell'istanza, risultando terminata, già all'atto del provvedimento reclamato, l'espiazione della quota di anni 8 riferibile ai reati di cui all'art. 4 bis comma 1, ord. pen., all'esito dell'istruttoria compiuta, il Tribunale di Sorveglianza, ha ritenuto di concedere il permesso premio richiesto valorizzando il positivo percorso intramurario del condannato, caratterizzato da indici di significativa maturazione personale e di adesione al percorso trattamentale impostato, con impegno nel lavoro, nello studio e nella osservazione. Anche la presenza di un sostegno esterno significativo, rispetto al quale, a fronte di un fine pena ormai vicino (dicembre 2025) occorre rinsaldare i vincoli familiari, depone per la concessione del beneficio, tenuto conto che la pericolosità sociale residua del condannato potrà essere adeguatamente controbilanciata mediante opportune stringenti prescrizioni.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 569/2024, Ud. 04/04/2024 - deposito 09/04/2024

La qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno "status", ma deve legarsi, incidentalmente, alla richiesta di un beneficio, per il quale operi la preclusione derivante dal titolo del reato e deve essere accertata dal Tribunale di Sorveglianza con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58 ter, comma 1, Ord. Pen. che consente al giudice di superare il divieto dettato dall'art. 4 bis della stessa legge. Nel caso di specie, ove il condannato per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti chiede la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o la semilibertà, dagli atti non emergono spazi per una collaborazione utile alla giustizia che l'interessato possa prestare oggi. Tuttavia, pur accertata l'impossibilità di condotta collaborativa da parte del condannato, deve pervenirsi al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, emergendo un quadro ancora segnato da una pericolosità sociale che non può dirsi scemata al punto da consentire allo stato una positiva prognosi circa l'esito positivo del beneficio invocato, mentre deve dichiararsi inammissibile l'istanza di semilibertà in quanto, sebbene tale misura appaia più consona ad una prudente progressione, trattandosi di esecuzione di condanna per fatti rientranti nel disposto dell'art. 4 bis, comma 1, ord. pen., l'interessato deve aver espiauto due terzi di pena, quota allo stato non ancora raggiunta.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 560/2024, Ud. 04/04/2024 - deposito 08/04/2024

La nozione di sicuro ravvedimento, elemento imprescindibile, per una positiva valutazione dell'istanza di liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare la convinta

revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare, in termini di certezza o di elevata probabilità prossima alla certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate. Nel caso di specie, il richiedente, condannato all'ergastolo per partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso e due omicidi, può essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale in considerazione del lungo periodo di pena effettivamente espiata (superiore a 30 anni) e del proficuo percorso intramurario, caratterizzato da una presa di distanza dai vissuti criminali, dalla scelta di uno stile di dialogo e di vita che evidenzia un approccio di impegno nel volontariato mantenuto in termini di serietà e dalla volontà di chiedere scusa agli eredi delle vittime per i fatti commessi. Risulta invece impossibile per il condannato adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato, avendo la pensione quale unica fonte di reddito, ma sotto il profilo riparatorio può sottolinearsi l'attività di volontariato come base della misura della semilibertà nonché i versamenti di somme, pur modeste, eseguite in favore di associazioni del territorio.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 550/2024, Ud. 04/04/2024 - deposito 05/04/2024

L'istanza presentata dal condannato anche per fatti di criminalità organizzata per ottenere la detenzione domiciliare in tanto è ammissibile in quanto la si valuti ai sensi dell'art. 16 *nonies* d.l. 8/1991, poiché altrimenti il *quantum* di pena espianda, per altro ancora almeno in parte per reati compresi nel disposto dell'art. 4 bis ord. pen., a prescindere dalla collaborazione con la giustizia eventualmente prestata, si appaleserebbe ostativo alla concessione della richiesta misura. Alla luce dell'istruttoria compiuta può addivenirsi alla concessione della detenzione domiciliare sussistendo le condizioni di cui all'art. 16 *nonies* cit., in quanto l'interessato ha fornito ampie dichiarazioni collaborative, non risulta in collegamento con la criminalità organizzata, ha già eseguito ben oltre la metà della pena e più in generale risulta una maturazione personale che consente di ritenere che lo stesso possa dirsi ravveduto. Inoltre, la misura concessa si appalesa in grado di controbilanciare i profili di pericolosità sociale ancora deducibili dagli atti, in particolare quelli connessi alla reimmissione del condannato nel contesto di origine, nel quale l'unico elemento di inidoneità è connesso ai pregressi di un familiare che, però, non appaiono significativi a fronte del percorso personale portato avanti dal richiedente.

FOCUS: PARTICOLARE TENUTA' – PARTE SECONDA

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., con particolare riferimento all'applicazione della stessa al reato di cui all'art. 73 D.lgs. 159/2011, al reato di ricettazione, al delitto di porto abusivo di armi, al reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, al delitto di evasione, al delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al reato di guida in stato di ebbrezza, al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, al delitto di furto, al reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, al reato previsto dall'art. 13 del T.U. immigrazione, al reato di emissione di assegni senza autorizzazione, alla non applicazione della causa di non punibilità in caso di condotta non occasionale in relazione al reato di abuso edilizio.

Quanto al **reato di cui all'art. 73 del D.lgs. n. 159/2011** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 493, Ud. 5 maggio 2023, Dep. 5 settembre 2023](#) in cui la Corte di Appello ha previsto che il destinatario della misura di prevenzione che abbia commesso il reato di cui all'art. 73 D.lgs. n. 159/2011 può beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. laddove abbia ottenuto la riabilitazione rispetto alla pregressa misura di prevenzione qualora emerga che la violazione posta in essere sia soltanto episodica e sia connotata da un blando indice di concreta offensività;

In merito al **delitto di ricettazione** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 501, Ud. 9 maggio 2023, Dep. 28 luglio 2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto applicabile l'art. 131 *bis* c.p. agli imputati per il delitto di ricettazione in considerazione del fatto che il telefono ricettato non era stato ancora messo in uso e che esso non conteneva dati personali riferibili al derubato; così come si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 529, Ud. 9 maggio 2022, Dep. 1 agosto 2022](#) in cui la Corte ha riconosciuto l'applicabilità della causa di non punibilità *ex art.* 131 *bis* c.p. in caso di ricettazione di telefono cellulare rubato tenuto conto dell'esiguo valore economico del cellulare;

Con riguardo al **reato di porto abusivo di armi** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 505, Ud. 29 aprile 2022, Dep. 4 agosto 2022](#) secondo cui deve essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. nei casi in cui l'imputato detenga un tirapugni nel vano portaoggetti dell'autovettura in assenza di connotazioni di gravità o di pericolo per la pubblica o privata incolumità;

In riferimento al **reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 525, Ud. 6 maggio 2022, Dep. 13 luglio 2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. nei confronti dell'imputato che abbia messo in vendita capi di abbigliamento con marchi contraffatti in ragione del modesto quantitativo della merce e del comportamento non impeditivo dell'imputato ai controlli dell'Autorità;

Ancora con riguardo al **delitto di evasione** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sent. n. 541, Ud. 13 maggio 2022, Dep. 28 maggio 2022](#) secondo cui è applicabile l'art. 131 *bis* c.p. all'imputato che

sottoposto alla misura degli arresti domiciliari sia incorso in un ritardo di circa quaranta minuti quanto al rispetto della prescrizione che gli imponeva di rincasare alle ore 24:00 considerata la modesta offensività della condotta tenuta e l'assenza di precedenti penali relativi al delitto di evasione;

In merito alla applicabilità o meno della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* al **delitto di detenzione di stupefacenti** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 551, Ud. 19 maggio 2023, Dep. 11 luglio 2023](#) in cui la Corte di Appello ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto nel caso del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti quando la condotta sia caratterizzata da reiterazione e di abitualità;

Con riguardo alla applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. al **reato di guida in stato di ebbrezza** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 572, Ud. 26 maggio 2023, Dep. 6 giugno 2023](#) secondo cui non può non applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. all'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza quando si riscontri che egli ha mostrato un atteggiamento collaborativo verso gli operanti e non ha mostrato alterazioni delle capacità di guida, non ponendo in essere ulteriori violazioni del codice della strada;

Per quanto attiene alla applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. al **delitto di oltraggio a pubblico ufficiale** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 581, Ud. 30 maggio 2023, Dep. 28 luglio 2023](#) in cui la Corte di Appello ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. all'imputato che dopo aver subito un controllo da parte di due agenti della Polizia di Stato, prima di accedere allo stadio, offendeva gli agenti considerato che l'espressione pronunciata era stata udita da pochi tifosi e che dalle parole pronunciate non potevano scaturire scontri più estesi con gli operatori di polizia;

In merito all'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. al **delitto di furto** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 592, Ud. 24 maggio 2022, Dep. 16 agosto 2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno sancito l'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. all'imputato che abbia sottratto due bottiglie di alcolici dallo scaffale di un supermercato tenuto conto dello scarso valore dei beni oggetto di reato e delle non abitudini del comportamento tenuto dall'agente;

In riferimento al **delitto di cui all'art. 388 c.p.**, con la [sentenza Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 700, Ud. 11 luglio 2023, Dep. 28 luglio 2023](#) i Giudici di Appello hanno ritenuto applicabile l'art. 131 *bis* c.p. all'imputato che non abbia adempiuto all'obbligo di consegna di un bene mobile per il fatto che il bene non fosse un bene di particolare valore e che il comportamento dell'imputato non poteva considerarsi abituale;

Con riguardo al delitto di **ingresso illegale nel territorio dello Stato** la Corte di Appello con la pronuncia [Corte d'Appello, sentenza n. 814/2023 - Ud. 06/10/2023 - deposito 08/11/2023](#) ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto nei confronti dell'imputato che con modalità insidiose abbia fatto rientro illegale nel territorio dello Stato;

In merito all'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. all'imputato che abbia violato il **divieto di emettere assegni** conseguente alla sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione ad emettere assegni per due anni, la Corte di Appello con la pronuncia [Corte d'Appello, sentenza n. 917/2023 - Ud. 07/11/2023 - deposito 09/01/2024](#) ha ritenuto che non è punibile l'imputato che abbia emesso un assegno violando

il divieto di emettere assegni tenuto conto sia del ridotto importo dell'assegno, sia dell'assenza di abitudine del comportamento illecito dell'imputato;

Con riguardo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. al **delitto di false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 997/2023 - Ud. 21/11/2023 - deposito 19/02/2024](#) secondo cui può ritenersi connotata da particolare tenuità la condotta dell'imputato che nel compilare la domanda per accedere al reddito di cittadinanza ometta di dichiarare di essere formale intestatario di un motociclo posto che l'omissione era stata dovuta a dimenticanza e che l'imputato era incensurato;

Infine, con riferimento all'applicabilità della causa di non punibilità al **delitto di abuso edilizio** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 906/2023 - Ud. 27/10/2023 - deposito 25/03/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto non applicabile la causa di non punibilità all'imputato che abbia violato la normativa urbanistica in quanto frutto di una condotta non occasionale ma adeguatamente pianificata e programmata nelle sue modalità esecutive.